

N. 845/01 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano


Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott. Paolo Petoello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato il 12.04.2001 cron. 5438 Uff. Giud. Tribunale di Udine,

da

e , rappresentati e difesi dall' avv. , con domicilio eletto presso quest' ultimo, per mandato a margine della memoria di costituzione 10.11.2003,



16 GIU. 2008

- attori -

Gen. 2

contro

Aw. ti

(già

), con proc. e dom. l' avv. , per mandato in

forza di procura generale alle liti 30.11.2000 not.

Rep. 155075,

- convenuta -

CONCLUSIONI

Per gli attori

A.1 In via principale: Accertarsi il credito effettivamente dovuto dagli attori in ragione dei rapporti bancari in narrativa, previo riconteggio di tutte le competenze a qualsivoglia titolo addebitate, dall' inizio dei rapporti sino all' estinzione degli stessi, prendendo a riferimento l' interesse semplice

Oggetto:
BANCARI

ovvero

in via subordinata prendendo a riferimento la capitalizzazione periodica annuale

ovvero

in via ulteriormente subordinata prendendo a riferimento la capitalizzazione periodica semestrale.

A.2 Condannarsi la _____ alla restituzione a favore degli attori dell' importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

B. 1 In via principale: Accertarsi l' eventuale usurarietà dei tassi applicati alla convenuta nei rapporti citati in narrativa e per l' effetto dichiararsi che le relative clausole contrattuali sono nulle e che non sono dovuti interessi,

ovvero

in via subordinata che sono dovuti interessi nella misura del tasso legale,

ovvero

in via ulteriormente subordinata che sono dovuti interessi nella misura del c.d. tasso soglia.

B. 2 Condannarsi la Banca alla restituzione degli interessi percepiti laddove dichiarati usurari, nella misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Spese diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.

In via istruttoria:


Come da allegato a verbale del 14.03.2005 e 30.05.2005.

Per la convenuta

Nel merito: Respingersi ogni domanda formulata dal dott.

e _____, sia in via principale che secondaria.

www.unijuris.it



www.unijuris.it

In via riconvenzionale: Condannarsi il dott.

e

a pagare, in pro della

a titolo di

restituzione delle somme anticipate sul conto corrente n. 2300, la capital somma di € 21.666,52 (pari a Lire 41.952. 241 giusta precisazioni contenute nella CTU suppletiva depositata il 23.05.07, esposte nell' allegato 3), saldo al 31.03.2001, oltre gli interessi contrattuali e di mora entro i limiti della normativa antiusura, dall' 01.04.2001 fino al saldo effettivo, salva diversa maggiore o minore determinazione giudiziaria. Spese di causa rifuse.

In via subordinata ed istruttoria: Ammettersi la prova orale formulata nella memoria istruttoria di data 23.09.2002, con i testi ivi indicati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.04.2001, gli attori esponevano:

- di essere titolari del c/c n. 2300 acceso presso la sede di Udine della Banca
, ora Banca
- che il conto risulta assistito da apertura di credito di L. 50.000.000 e presentava un saldo di L. 47.958.655 alla data del 30.09.00, come da copia dell' estratto conto di pari data;
- che il saldo a debito costituisce la risultante dell' illegittima capitalizzazione degli interessi praticati da controparte in uno con l' applicazione di un saggio effettivo in relazione al quale vi è ragione di ritenere che vi sia stato sfondamento del tasso soglia;
- che è interesse degli attori accertare il quantum da essi effettivamente dovuto;
- che relativamente al diritto alla restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto, risulta applicabile l' art. 2033 c.c.: la

prescrizione decennale dovrà essere fatta decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto;

- che trattandosi di restituzione dell' indebito, oltre agli interessi legali è dovuta la rivalutazione monetaria.

Costituendosi ritualmente la convenuta replicava:

- che il rapporto di conto corrente n. 2300 è acceso dall' 11.03.1976: il fido di iniziali L. 5.000.000 è stato ampliato, da ultimo con contratto 12.05.1997;


- che in relazione all' anomala gestione del conto, con missiva 05.10.1998 l' istituto di credito ha revocato l' affidamento, contestualmente intimando il rientro dell' esposizione assommante a L. 76.223.737;

- che con missiva 02.12.1998 il ha riconosciuto che il debito ammontava a L. 76.000.000 oltre ad interessi, impegnandosi ad effettuare un pagamento rateizzato, senza peraltro provvedervi;

- che la banca è creditrice, con saldo al 23.08.2001, di L. 57.042.853, oltre ad interessi contrattuali e di mora da conteggiarsi;

- che l' ammissibilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi per la Banca è stata costantemente riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte fino alla primavera del 1999, quando sono state pubblicate due sentenze innovative in punto: per il periodo anteriore e fino all' inizio del rapporto (17.03.1976), nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti della Banca, che ha applicato la capitalizzazione trimestrale per effetto del riconoscimento dell' esistenza di un uso normativo ex art. 1283 c.c. come sostenuto in allora dalla costante giurisprudenza della S.C.;

www.unijuris.it



www.unijuris.it

- che comunque viene espressamente sollevata eccezione di prescrizione: il dies a quo dal quale decorre la prescrizione decennale si deve ravvisare nell' accreditamento a favore della banca delle singole somme corrispondenti agli interessi sugli interessi capitalizzati trimestralmente;

- che non risulta superata la soglia prevista dalla normativa antiusura.

Il giudice designato formalizzava dichiarazione di astensione, che veniva accolta con trasmissione degli atti a nuovo giudice. Veniva disposta CTU ed a seguito del deposito della relazione datata 24.11.2004, all' udienza del 05.07.05 il rag. _____ veniva chiamato a chiarimenti.

All' esito la causa veniva ritenuta matura per la decisione e quindi, all' udienza del 30.01.2006, veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza 09.05.2006 veniva rimessa in istruttoria, al fine di disporre un supplemento di CTU: all' udienza dell' 11.02.2008 veniva quindi definitivamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta pacifico in causa che in data 17.03.76, i sigg.ri

e _____ hanno accesso il c/c n. 2300 presso la

_____, ora

Veniva accordata un' apertura di credito di L. 5.000.000 e previsto un tasso debitore nella misura del 14 %, con riserva a favore dell' Istituto, a mente dell' art. 15 del contratto, della facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente, con comunicazione da effettuarsi " mediante lettera all' ultimo indirizzo indicato

dal correntista, oppure mediante avviso esposto nei locali dell' Azienda o pubblicato nella stampa locale “.

All' art. 7 si prevedeva: “ i rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, annualmente, portando in conto gli interessi e le commissioni, nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili con valuta data di regolamento.

I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono regolati invece, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto.

Gli interessi dovuti dal Correntista all' Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalla Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura “.

Con successivo contratto di data 12.05.1997, il fido è stato elevato a L. 150.000.000, con indicazione del tasso debitore nella misura del 13%, prevedendosi la capitalizzazione trimestrale e la provvigione dello 0,50 per massimo scoperto, con riserva per l' Istituto della facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto regolato in conto corrente, osservando le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 16 condizioni generali).

Veniva sostanzialmente riprodotta la clausola di cui all' art. 7 del precedente contratto, previa espunzione del rinvio alla determinazione degli interessi passivi secondo l' uso della piazza.

www.unijuris.it

www.unijuris.it

Con missiva 05.10.1998, la Banca ha revocato l' affidamento, intimando il rientro dell' intera esposizione, indicata in L. 76.223.737:

, in data 02.12.1998, preso atto della posizione debitoria di " c.ca 76 milioni + interessi ", chiedeva una dilazione, impegnandosi a rientrare completamente dall' esposizione.

Dopo aver eseguito alcuni parziali pagamenti, con missiva 26.10.2000 i correntisti hanno richiesto la restituzione degli interessi trimestralmente capitalizzati, domanda di seguito coltivata con l' atto di citazione introduttivo del presente giudizio: la Banca ha replicato richiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento dell' importo di L. 57.042.853, con valuta 23.08.2001.

La prima problematica sollevata dagli attori è costituita dal fatto che la convenuta si è limitata a dimettere documentazione bancaria relativa al menzionato c/c a partire dal 31.12.1990, recante il primo saldo nella misura di L. 64.301.109 al 02.01.1991: tutti i conteggi successivi contemplano ovviamente quale dato acquisito il citato saldo, circostanza contestata sul presupposto che avendo l' istituto di credito proposto domanda riconvenzionale, si assume che il quantum dovuto andrebbe provato sulla base della documentazione relativa all' intero andamento del rapporto, dovendosi diversamente prendere in considerazione non già il menzionato saldo contabile, ma bensì un saldo corrispondente a zero.

La convenuta ha sostenuto di non essere tenuta a depositare gli estratti conto antecedenti al 31.12.1990, in quanto:

a) l' art. 2220 c.c. impone la conservazione delle scritture contabili per 10 anni dalla data dell' ultima registrazione;

b) l' art. 1832 c.c. sancisce che l' approvazione tacita del conto preclude eventuali contestazioni in ordine alle operazioni materiali ivi riportate, tema che si intreccia indissolubilmente nella fattispecie con la eccepita prescrizione;

c) l' art. 119 D.Lgs. 385/93 consente al cliente di ottenere dall' istituto di credito copia delle operazioni bancarie poste in essere solo negli ultimi 10 anni;

d) il diritto alla ripetizione dell' indebito si prescrive nel termine di 10 anni.

In ordine al profilo sub b), è appena il caso di evidenziare che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, se l' approvazione tacita dell' estratto conto preclude la possibilità di mettere in discussione le operazioni in esso annotate, rimane senza dubbio escluso che ciò comporti l' incontestabilità del debito quale dal medesimo risultante, laddove traente origine da un negozio nullo, annullabile o inefficace.

Risulta poi incontrovertibile che la banca non può pretendere di dimostrare l' entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell' art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, dovendosi al contrario ricostruire i rapporti dare - aver sulla base degli estratti conto che documentano le operazioni effettivamente effettuate.

Se questi sono i principi che regolano la materia, si tratta di calarli nella fattispecie. Anzitutto deve rilevarsi che il saldo al 31.12.1990 non può identificarsi con il saldaconto ex art. 2710 c.c., trattandosi del dato contabile risultante dall' estratto conto a quella data, approvato tacitamente dai correntisti in virtù della mancata contestazione, che appare idoneo a fungere

da prova, nei termini che precedono, nel giudizio contenzioso instaurato dal o contro il cliente (Cass. Civ. 25.09.2003 n. 14234; 20.08.2003 n. 12233).

Ebbene, l' intervenuto decorso della prescrizione ordinaria decennale impedisce comunque al correntista di contestare l' eventuale esistenza di un negozio invalido sotteso agli estratti conto volta a volta tacitamente approvati, essendosi ormai definitivamente consolidate le situazioni cristallizzate nei conteggi effettuati.

In altre e più chiare parole, se le operazioni materiali effettuate dalla banca devono ritenersi incontrovertibilmente accertate in virtù dell' accettazione tacita e se il correntista nella fattispecie di che trattasi si trova ormai impossibilitato, per intervenuta prescrizione, a far valere eventuali vizi delle pattuizioni negoziali che costituiscono il fondamento degli addebiti, al dato materiale, costituito dall' operazione eseguita, si aggiunge necessariamente il risultato economico che dalla medesima deriva, per ciò che qui rileva l' esistenza e l' ammontare del debito.

Diversamente opinando, risulterebbe possibile contestare il contenuto delle singole appostazioni contabili senza alcun limite temporale, con ciò creando una situazione di obiettiva e permanente incertezza.

Con riferimento al profilo sub d), atteso che nella fattispecie l' indebito dedotto è rappresentato, in misura pressoché assorbente, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in virtù di specifica clausola negoziale della cui nullità si dirà di seguito, si tratta di stabilire quale sia il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizione. Invero secondo l' art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed in caso di anatocismo

www.unijuris.it

bancario appare logico ritenere che l' azione di indebito possa essere in concreto esercitata dal momento dell' addebito degli interessi asseritamente non dovuti, quindi in occasione delle operazioni di annotazione corrispondenti alla chiusura periodica del conto. Invero nei rapporti tra banca e correntista l' annotazione a debito riportata nel conto corrente equivale ad un pagamento, sia relativamente al debito della banca che a quello del cliente. Pertanto, in ipotesi di indebito, il diritto alla ripetizione matura in occasione di ciascuna chiusura trimestrale del conto, atteso che dall' annotazione e dal conseguente pagamento che necessariamente ne consegue l' azione sorge ed è in concreto esercitabile.

Invero il principio secondo cui “ il momento iniziale del termine prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto “, affermato in Cass. Civ. 9 aprile 1984, n. 2262, è stato superato dalla successiva giurisprudenza: in particolare Cass.Civ. 3 maggio 1999, n. 4389 ha stabilito che “ il diritto del depositante alla restituzione può essere esercitato in qualsiasi momento, il periodo di prescrizione di quel diritto inizia a decorrere non già dalla data di richiesta della restituzione ma dal giorno in cui il depositante poteva richiedere la restituzione...”, quindi per ciò che qui rileva in occasione delle singole chiusure trimestrali.

Si consideri che secondo Cass. 24.03.1993, n. 3492, “ con l' accredito sul conto di somme non dovute si era realizzata compiutamente la figura delineata dal legislatore nell' art.2033 c.c...”: ciò implica che l' annotazione sul conto viene considerato il momento dal quale decorre il termine utile per

l' esercizio dell' azione di ripetizione e determina il decorso del termine di prescrizione.

La tesi secondo cui il termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del conto non ha pertanto pregio e l' eventuale circostanza in base alla quale i correntisti avrebbero avuto contezza del proprio diritto solo in un momento successivo alle singole appostazioni, di fatto non rileva atteso che l' ignoranza costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (Cass. Sez. I, 03.05.1999, n. 4389).


Le indicazioni tutte che precedono rendono evidente come siano ravvisabili nel sistema una pluralità di elementi che portano a concludere che con il decorso del termine decennale, previsto sia in tema di prescrizione ordinaria che con riferimento all' obbligo di conservazione delle scritture contabili e/o di rilascio di copia delle operazioni bancarie eseguite al cliente, termine che evidentemente tiene conto dell' efficacia probatoria che ai documenti da ultimo menzionati viene riconosciuta, si realizzi la cristallizzazione delle situazioni riportate negli estratti conto.

Si consideri, da ultimo, che il correntista ha operato alcuni riconoscimenti di debito e formulato promesse di pagamento antecedentemente alla richiesta di ricalcolo della propria esposizione fondata sul presupposto dell' esistenza di indebiti: anche per tale via, può dirsi raggiunta la prova dell' entità del saldo debitore al 31.12.1990.

Un tanto premesso, si tratta anzitutto di prendere in considerazione il profilo della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Appare superfluo dar conto del contrasto giurisprudenziale che si è sviluppato per anni sul punto: pacificamente a partire dall' anno 1999 (Cass.

www.unijuris.it



www.unijuris.it

Civ. 1360/99; 2374/99; 3096/99) si è definitivamente affermato l' indirizzo secondo cui è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto basata su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (art. 1 e 8 preleggi), come tale inidoneo a derogare al divieto dell' anatocismo di cui all' art. 1283 c.c..

Di seguito Cass. Sez. Un. 04.11.2004, n. 21095, ha sancito la nullità della capitalizzazione trimestrale anche relativamente alle pattuizioni formalizzate antecedentemente al menzionato revirement giurisprudenziale, affermando che la " fondazione di un uso normativo a sostegno dell' esistenza di una capitalizzazione trimestrale degli interessi, non possa essere assolutamente ricondotto alla giurisprudenza antecedente al revirement del 1999 ", sostanziatasi, a detta della stessa Corte, su " solo dieci tratative pronunce nell' arco di un ventennio ".

La convenuta ha aderito al principio enunciato dalla Suprema Corte nell' ultima decisione menzionata, peraltro intervenuta nelle more del presente giudizio, ed in conformità a tale statuizione ha modificato le proprie conclusioni.

Parte attrice assume che la determinazione degli interessi ultralegali sarebbe stata effettuata esclusivamente in forza della previsione di cui all' art. 7 co. 3 delle condizioni generali dei menzionati contratti, " alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito su piazza ", in assenza di specifiche indicazioni sui tassi.

In proposito la giurisprudenza, con una serie di decisioni (Cass. Civ. Sez. 1, 19.07.2000, n. 9465; Sez. III, 18.04.2001 n. 5675; 28.03.2002, n. 4490), ha stabilito che la determinazione di interessi ultralegali su base convenzionale,

www.unijuris.it



stabilita per relationem con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, può essere considerata sufficiente ove esistano fonti vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, sulla base di accordi interbancari che rispettino le regole di concorrenza: la clausola che si limiti a far riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza è priva del carattere della sufficiente univocità e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi eccedenti quelli legali.

La Suprema Corte (Cass. Sez. I 18.09.2003 n. 13739) ha avuto modo di precisare inoltre che una clausola stipulata anteriormente all' entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17.02.1992 n. 154, che preveda per la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore al saggio legale il semplice riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, atteso che la previsione imperativa posta dall' art. 4 della legge (poi trasfuso nell' art.117 T.U. 01.09.1993 n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, impedisce che clausole siffatte inserite in contratti già conclusi possano produrre per l' avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.

Preme a questo punto rammentare che i contratti di che trattasi recano la previsione di tassi passivi per i correntisti in misura ultralegale, rispettivamente, nella misura del 14% e del 13 % come già anticipato, con la previsione di uno ius variandi che risulta essere stato utilizzato quasi sempre a danno del correntista, eccezionalmente a suo favore (trimestre al 31.03.1999).

Invero il solo contratto 17.03.1976 reca all' art. 7 rinvio all' uso piazza, peraltro con il correttivo costituito dall' art. 15 ove è presente l' inciso secondo cui " L' Azienda di credito si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente " subordinatamente all' adozione di determinate forme pubblicitarie; l' art. 16 del contratto 12.05.1997 prevede invece che " La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Correntista, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione ".

Si condivide senz' altro l' orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, che ravvisa nel rinvio puro e semplice all' uso piazza una previsione senz' altro indeterminata, e per l' effetto inutilizzabile, talchè non si terrà in alcun modo conto dei maggiori interessi, rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, antecedentemente all' entrata in vigore della L. 154/92 (09.07.1992). Nondimeno, alla luce della normativa da ultimo citata che contempla e disciplina espressamente lo jus variandi, tenuto conto delle previsioni di cui ai menzionati art. 15 e 16, si considerano legittimi gli addebiti laddove risultino rispettate le condizioni di cui agli artt. 118 e 161 sesto comma T.U.B. e ove consti l' effettiva osservanza delle modalità previste dal C.I.C.R..

Invero la Banca ha comunicato ai correntisti le variazioni del tasso, sia a mezzo dell' invio degli estratti conto che parte attrice ha sempre implicitamente riconosciuto di aver ricevuto, ma anche con la pubblicità


nelle forme stabilite dal CICR mediante affissione dei prospetti informativi nelle sedi della Banca ed a mezzo pubblicazione delle relative variazioni sulla Gazzetta Ufficiale, come risulta dalla documentazione in atti.

Relativamente all' eccezione di parte attrice secondo cui la clausola di cui all' art. 15 presente nel primo contratto non è stata fatta oggetto di approvazione separata e per iscritto, debesi rilevare che nel secondo contratto, avente natura ricognitiva del rapporto in essere, la clausola di cui all' art. 16 in precedenza riportata è stata approvata dai correntisti con doppia sottoscrizione, successivamente all' entrata in vigore della nuova normativa in tema di ius variandi.

Superfluo rammentare da ultimo che secondo l' art. 118 D.Lgs.385/1993, se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell' effettuazione delle altre forme di comunicazione attuate ai sensi del co. 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l' applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tirando le fila da quanto precede, al CTU è stato richiesto di determinare nel periodo dal 01.01.1991 al 31.03.2001, procedendo alla capitalizzazione annuale, gli interessi dovuti dai correntisti al saggio del 14% annuo fino all' 11.05.1997, del 13 % annuo a partire dal 12.05.1997 e fino all' estinzione del rapporto. Un tanto sulla base del saldo al 02.01.1991 pari a L. 64.301.109 e tenuto conto della variazioni dei menzionati tassi contrattualmente pattuiti, a seguito dell' entrata in vigore della L. 154/92,

www.unijuris.it



computabili solo in presenza delle condizioni di cui all' art. 118 e 161 sesto comma T.U.B..

Il CTU rag. ~~.....~~ con ampie, motivate e condivisibili considerazioni che il giudice intende senz' altro fare proprie, ha concluso nella relazione 22.05.2007 che il saldo debitore dei correntisti al 31.03.2001 è pari a L. 41.952.241.

In relazione alle risultanze della precedente relazione 24.11.2004, ove erano state ipotizzate situazioni di superamento del tasso soglia in sette trimestri, al CTU è stato poi richiesto di riesaminare le singole situazioni in relazione al dettato dell' art. 1 L. 108/96 e alla luce della circolare 01.10.1996 della Banca d' Italia e successive modifiche.

Rileva il giudice che in tema di interessi usurari, viene in considerazione da un lato l' art. 644 c.p., come modificato dalla L. 07.03.1996, n. 108, secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all' erogazione del credito, donde il computo delle commissioni massimo scoperto; dall' altro le circolari della Banca d' Italia, denominate " Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull' usura ", che gli istituti di credito sono tenuti ad osservare, secondo cui le c.m.s. vengono considerate separatamente dagli interessi, con previsione di una compensazione fra l' eventuale superamento delle "cms soglia "e l' eventuale minor addebito per interessi.

Il CTU, nel supplemento di cui alla relazione 22.05.2007, ha evidenziato che seguendo il criterio normativamente previsto dall' art. 644 c.p., si ravvisano sforamenti del tasso soglia negli ultimi sette trimestri, a partire dal

www.unijuris.it

www.unijuris.it

01.07.1999 e fino al 31.03.2001; seguendo le istruzioni della Banca d' Italia si registra il superamento del tetto relativamente a due trimestri (al 31.12.200 ed al 31 marzo 2001), ciò sia nel tasso di interesse che nel tasso delle c.m.s., mentre in altri due trimestri (al 30.06.2000 ed al 30.09.2000) si ravvisa il superamento del solo tasso delle c.m.s., non è compensato dal minor addebito di interessi.

Rilevato che le commissioni di massimo scoperto risultano previste in entrambi i citati contratti, talchè le doglianze svolte dagli attori circa gli addebiti operati a tal proposito paiono destituite di ogni fondamento, gli è che la natura delle c.m.s. appare dubbia come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, che le ha a più riprese assimilate agli interessi passivi.

Rileva il giudice che in presenza della descritta situazione di incertezza, risulta preferibile seguire un' interpretazione ancorata al dato normativo, che nella determinazione dell' interesse tiene conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, fermo restando, naturalmente, che l' aver osservato le istruzioni impartite dalla Banca d' Italia sulla base di specifiche riserve attribuite alla competenza di quest' ultima, non potrà non rilevare con riferimento all' elemento soggettivo.

Atteso che l' art. 1815 II co. c.c. prevede che in ipotesi di pattuizione di interessi usurari non sono dovuti interessi, andranno dedotte tutte le competenze applicate ai correntisti, indicate nell' allegato 6 della relazione 24.11.2004.

Rilevato che gli sforamenti si sono verificati negli ultimi sette semestri, fino alla effettiva chiusura del conto, andranno dedotti dall' importo di L. 41.952.241, come sopra determinato, L. 16.775.847 corrispondenti a tutti gli

addebiti operati nei sette trimestri in cui è stato rilevato il superamento del tasso soglia (interessi, c.m.s., spese conto), talchè residua un debito dei correntisti di L. 25.176.394. Tenuto conto che sugli interessi usurari applicati sono poi state conteggiate le relative competenze, circostanza che comporterebbe la necessità di disporre nuova CTU per determinarne l'incidenza, tenuto conto dei saggi di interessi all'epoca praticati sulle somme indebitamente conteggiate, si ritiene equo a mente dell'art. 1226 c.c. quantificare il relativo danno nella misura di 3.000.000, talchè il debito dei correntisti nei confronti dell'istituto di credito al 31.03.2001 rimane definitivamente determinato nella misura di L. 22.176.394, pari ad € 11.453,15.


Assolutamente tardive le eccezioni relative alla mancata indicazione del TAEG, sollevate dagli attori solo nella prima conclusionale, sulle quali appare pertanto superfluo prendere posizione.

Devono pertanto essere respinte le domande svolte dagli attori, nel mentre la riconvenzionale della convenuta merita accoglimento nei termini che precedono: sull'importo di € 11.453,15, dovuto al 31.03.2001, sono dovuti gli interessi contrattuali e di mora entro i limiti della normativa antiusura fino all'effettivo saldo.

Sussistono giustificati motivi, anche in relazione ai contrasti giurisprudenziali di cui si è dato conto, per compensare tra le parti le spese di causa in ragione della metà: l'ulteriore metà, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.

Gli oneri di CTU, come liquidati in corso di causa, vanno definitivamente posti a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.

www.unijuris.it



P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

- 1) respinge le domande svolte da e, siccome infondate;
- 2) condanna e, in solido tra loro, a pagare alla soc. coop. a r.l., l'importo di € 11.453,15, maggiorato di interessi contrattuali e di mora nei limiti della normativa antiusura, dal 01.04.2001 all'effettivo saldo
- 3) compensa per metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna gli attori in solido tra loro a rifondere alla convenuta l'ulteriore metà, liquidata complessivamente in € 5.195,00, di cui € 95,00 per spese, € 1.600,00 per diritti, € 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, iva e cpa;
- 4) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna, gli oneri di CTU, come liquidati in corso di causa.

Così deciso in Udine il 20.05.2008.

IL CANCELLIERE C1
dott.ssa Michela Iussa

Mi

Il Giudice

(dott. Paolo Petrella)

Depositato in Cancelleria oggi 16 GIU. 2008

IL CANCELLIERE C1

IL CANCELLIERE C1
dott.ssa Michela Iussa

Mi

